

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedura n. 11/2018 R.G.E.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Preso atto dell'istanza depositata dagli eredi del professionista delegato;

Ritenuto di dover prontamente provvedere alla sua sostituzione al fine di favorire la prosecuzione della procedura nella maniera più spedita,

NOMINA**QUALE CUSTODE E PROFESSIONISTA DELEGATO : AVV. FABIO SORRENTO****DISPONE**

- che la Cancelleria provveda all'immediata comunicazione del presente provvedimento al creditore pignorante ed agli altri creditori eventualmente intervenuti nonché alla comunicazione a mezzo PEC al custode giudiziario ed all'esperto stimatore sopra nominati.
- **che la Cancelleria provveda alla notificazione del presente decreto al/ai debitore/i esecutato/i presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto oppure, in mancanza, presso la Cancelleria del Tribunale.**

AUTORIZZA

altresì, il creditore pignorante alla notifica del presente provvedimento, anche in copia non autentica, al debitore esecutato, ai creditori iscritti ed ai sequestratari non intervenuti, e nell'ipotesi di espropriazione dei beni indivisi, ai comproprietari ed agli interessati.

DISPONE

che il custode giudiziario e professionista delegato proceda **all'accettazione dell'incarico** nel termine di **giorni 10** dalla data della comunicazione del presente decreto, recandosi presso la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale per la sottoscrizione dell'apposito modello.

AUTORIZZA**il custode e professionista delegato:**

ad accedere all'immobile pignorato, anche al fine di consentire la visita del cespite agli interessati all'acquisto, avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della Forza Pubblica e di un fabbro.

DISPONE

- l'istituzione di un conto corrente, presso uno sportello bancario o postale, da comunicare preventivamente al Giudice, da intestarsi alla procedura e all'ordine del



G.E., su cui andranno effettuati versamenti e/o bonifici di pertinenza ad opera di terzi, solo qualora tale adempimento non sia stato compiuto in precedenza;

Il Giudice pone, in ogni caso, provvisoriamente a carico del creditore procedente o dell'intervenuto surrogante **l'importo di € 1.000,00** a titolo di fondo spese che potrà essere utilizzato dal custode e professionista delegato quale fondo spese vive della procedura e per l'esperimento dei tentativi di vendita, e dispone che, fino a concorrenza di detto importo, il custode possa utilizzare tale somma senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione, ma rendicontandone alla prima relazione utile;

- che il custode e professionista delegato depositi ogni **tre mesi** una relazione scritta di rendiconto e, al termine dell'incarico, fornisca adeguato rendiconto.

Lagonegro, 22/10/2024

